CAMERA DEI DEPUTATI N. 6240

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI **(FINI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE (LA MALFA)

CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA (BACCINI)

CON IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE (STANCA)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(PISANU)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SCAJOLA)

CON IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI (LANDOLFI)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (ALEMANNO)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO (MATTEOLI)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (LUNARDI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (MARONI)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(STORACE)

e con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MORATTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi Paesi membri, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003

Presentato il 22 dicembre 2005

Onorevoli Deputati! - L'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi Paesi membri, dall'altra, rappresenta un rilevante contributo alla stabilità politica della regione, al consolidamento delle istituzioni democratiche dei Paesi andini, alla crescita delle loro economie anche attraverso una maggiore integrazione nei mercati internazionali. Il motivo ispiratore del dialogo politico e degli sforzi congiunti di cooperazione risiede, infatti, nella volontà di implementare il processo virtuoso di crescita e di porre le basi per un futuro Accordo di associazione che comprenda una zona di libero scambio.

Il dialogo politico tra Unione europea e Comunità andina risale alla Dichiarazione congiunta firmata a Roma il 30 giugno 1996 sotto la Presidenza italiana al Consiglio dell'Unione europea. Nello stesso periodo si formalizzano le attuali relazioni di cooperazione tra le Parti nel contesto dell'Accordo quadro di cooperazione del 1993, fatto a Copenaghen il 23 aprile 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 127 del 29 aprile 1998). Negli anni seguenti, la Comunità andina ha goduto della parte più cospicua, in termini relativi, di finanziamenti stanziati dalla cooperazione comunitaria. Nel corso degli anni, la cooperazione si è concentrata sull'attuazione e sul rispetto dei diritti dell'uomo, sulla democrazia, sullo sviluppo rurale integrato, sullo sviluppo sociale e sull'integrazione regionale.

Durante il Vertice di Madrid Unione europea-America Latina e Caraibi nel maggio 2002, i Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea e della Comunità andina hanno deciso di negoziare un unico Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra le due regioni, riconoscendo i progressi registrati nel processo d'integrazione economica nella regione andina.

Nel dicembre 2002, il progetto di direttive di negoziato per tale Accordo è stato sottoposto al Consiglio affari generali e relazioni esterne (CAGRE), che lo ha approvato nel marzo 2003, cui sono seguiti un primo ciclo di negoziati tenutisi a Bruxelles dal 6 all'8 maggio 2003 ed un secondo a Quito dal 14 al 15 ottobre 2003.

Il nuovo Accordo Unione europea-Comunità andina, che sostituirà sia la dichiarazione congiunta di Roma del 1996. che l'Accordo quadro di cooperazione del 1993, si articola su tre volet:

dimensione politica e di sicurezza, che mira a far sì che l'America centrale diventi un'area di pace e stabilità, attraverso il rispetto dei diritti dell'uomo, dello Statuto delle Nazioni Unite, dei principi democratici ed attraverso la lotta contro la produzione ed il traffico di droga;

dimensione economica e finanziaria, che punta a rafforzare il processo di integrazione regionale per facilitare i meccanismi di sviluppo integrato e sostenibile;

dimensione sociale, culturale umana, che integra il partenariato politico ed economico e mira all'avvicinamento e alla mutua comprensione tra i popoli delle due regioni.

Il dialogo e la cooperazione europea con la Comunità andina si sviluppano sulla complementarietà tra livello regionale e bilaterale, considerando tanto gli aspetti politici quanto quelli economici e culturali delle relazioni tra l'Unione europea e i partner andini, al fine di incentivare soprattutto il dialogo politico infraregionale quale strumento per il mantenimento di stabilità e prosperità nell'area.

L'Accordo è stato firmato a Roma il 15 dicembre 2003, durante il semestre di Presidenza italiana all'Unione europea. Allo stato attuale sono aperte le procedure di ratifica secondo le norme costituzionali interne a ciascuno Stato parte.

L'Accordo si concentra esclusivamente sul dialogo politico e sulla cooperazione, rinviando le tematiche strettamente commerciali ad accordi futuri. La Comunità andina, al pari dell'area centroamericana, preme da tempo per un Accordo di associazione che istituisca una zona di libero scambio con l'Unione europea,

si è ritenuto politicamente più opportuno fare precedere l'approfondimento delle relazioni commerciali da un più avanzato livello di coesione economico-sociale all'interno della Comunità, già peraltro ad un ottimo punto, e ad una maggiore stabilizzazione degli equilibri interni. Due sono, pertanto, gli obiettivi principali che motivano l'Accordo: il primo riguarda il rafforzamento delle relazioni bi-regionali attraverso la promozione di un dialogo politico continuo e l'implementazione della cooperazione regionale ed infraregionale per un approfondimento del processo di integrazione economica e sociale: il secondo obiettivo, invece, è la creazione delle condizioni che permettano alle Parti di negoziare, sulla base dei risultati raggiunti a Doha (Quatar) nell'ambito del programma di lavoro della IV Conferenza dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel 2001, un Accordo di associazione realistico e vantaggioso per entrambe le Parti, che preveda la creazione di una zona di libero scambio.

L'Accordo, che si fonda sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, si propone di costruire un contesto adeguato per il dialogo politico tra le Parti, in modo da sviluppare più strette relazioni tra di loro; creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali; favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le Parti attraverso il dialogo e la cooperazione; contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'area andina; incoraggiare la cooperazione regionale, al fine di consolidare la convivenza pacifica e la stabilità economica e politica; promuovere, infine, futuri accordi di libero scambio tra le due regioni.

L'Accordo è concluso per un periodo illimitato (articolo 55) ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si saranno notificate l'espletamento delle procedure interne di ratifica (articolo 54.1). A decorrere dalla data della sua entrata in vigore sostituirà, peraltro, l'Accordo quadro di cooperazione del 1993.

Principi, obiettivi e ambito di applicazione (Titolo I, articoli 1 e 2)

Sulla base dell'Accordo, le Parti istituiscono un meccanismo di dialogo politico nel rispetto dei principi democratici e dei fondamentali diritti dell'uomo quale elemento essenziale del presente Accordo. L'essenzialità di tale elemento implica che, qualora una Parte violi i principi democratici o i diritti dell'uomo in maniera sostanziale, l'altra Parte avrà titolo a sospendere in tutto o in parte l'applicazione dell'Accordo. Il dialogo mira a promuovere lo sviluppo sostenibile nel quadro di una cooperazione rafforzata in materia di scambi, investimenti e relazioni economiche, puntando sull'integrazione regionale. Il consolidamento del dialogo e della cooperazione ha come comune obiettivo quello della stabilità politica e sociale nell'area andina e della creazione, quindi, delle condizioni necessarie per negoziare un accordo di associazione realistico e vantaggioso per entrambi che istituisca anche un'area di libero scambio, sulla base dei risultati del programma di lavoro di Doha del 2001 (articolo 2).

Dialogo politico (Titolo II, articoli 3-5)

Le Parti, decidendo di approfondire i principi sanciti dalla Dichiarazione congiunta del 1996 e nel Vertice di Madrid Unione europea-America Latina del 2002, concordano che il nuovo dialogo è teso alla creazione di un terreno comune d'intesa sui principali temi d'interesse comune ed internazionale. Le principali tematiche individuate sono quelle relative allo sviluppo sostenibile, all'integrazione regionale, alla riduzione della povertà, alla migrazione, alla prevenzione ed alla soluzione dei conflitti, ai diritti dell'uomo, verso i quali si cercherà nella misura del possibile di elaborare iniziative congiunte attraverso l'ampio scambio di informazioni (articolo 3).

Soprattutto nel settore della politica estera e di sicurezza si assume un preciso

impegno di coordinamento delle singole posizioni nelle opportune sedi internazionali (articolo 5).

Il dialogo sarà condotto oltre che a livello istituzionale e di alta amministrazione anche a livello operativo.

Cooperazione (Titolo III, articoli 6-50)

Le Parti concordano che la cooperazione tra le due regioni deve tendere a garantire al loro interno un adeguato equilibrio tra le componenti economica, sociale ed ambientale in un contesto di sviluppo sostenibile. Si è deciso di cooperare, pertanto, anche in materie trasversali che vanno dalle questioni di genere, alla salvaguardia e rispetto per le popolazioni indigene ed altri gruppi etnici, alla ricerca e sviluppo tecnologico e, soprattutto, all'integrazione regionale.

La metodologia della cooperazione potrà essere concordata secondo le necessità degli interventi ma deve garantire una gestione trasparente e responsabile delle risorse (articoli 6 e 7).

Si può suddividere la parte di testo che si incentra sulla cooperazione in quattro grandi aree:

cooperazione per il rispetto dei diritti umani ed il rafforzamento della democrazia e del buon governo;

cooperazione per lo sviluppo delle relazioni economiche, commerciali, industriali ed ambientali;

cooperazione per la coesione sociale e lo sviluppo culturale;

cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata, al narcotraffico, e nella gestione dei flussi migratori.

Cooperazione per il rispetto dei diritti umani ed il rafforzamento dello Stato di diritto (articoli 8-12)

Per assicurare il consolidamento del processo di democratizzazione, le Parti hanno concordato di sostenere l'impegno di Governi e rappresentanti della società civile con attività di gestione dei processi elettorali, di lotta contro la corruzione nella gestione degli affari pubblici a tutti i livelli istituzionali, locale, regionale e nazionale, e di rafforzamento dell'indipendenza e dell'efficienza della magistratura (articolo 8).

Sempre a tale fine è necessario, inoltre, prevenire tutte le tensioni sociali che potrebbero degenerare in veri e propri conflitti. Si è concordato, soprattutto alla luce della Carta andina per la pace e la sicurezza (il cosiddetto « Impegno di Lima »), che l'opera di prevenzione si concentrerà sullo sviluppo delle capacità regionali, subregionali e nazionali e su politiche di pari opportunità che coinvolgano trasversalmente tutti gli strati della società; e che particolare sostegno avranno i tentativi volti a risolvere il problema dei bambini soldato (articolo 9).

Il rafforzamento dello Stato di diritto e l'affermazione del principio del buon governo dovranno passare per il miglioramento del quadro giuridico ed istituzionale oltre che per un ammodernamento dell'apparato burocratico: è necessario, infatti, uno snellimento della massa burocratica e dei relativi procedimenti che dovranno essere condotti nell'evidenza delle responsabilità personali dei funzionari. Fondamentale in quest'opera saranno il dialogo per lo scambio delle cosiddette best practies maturate dall'esperienza accumulata in Europa ed il rafforzamento dei sistemi giudiziari (articolo 10).

Le Parti hanno concordato che il miglioramento delle situazioni nazionali consentirà il passaggio all'obiettivo successivo e cioè il potenziamento del processo di integrazione regionale della Comunità andina, in particolare per quanto riguarda la futura istituzione di un mercato comune. La cooperazione per implementare tale processo potrebbe prevedere, per esempio, la fornitura di assistenza per consolidare l'unione doganale andina e fare in modo che essa sia effettivamente funzionante per un mercato comune infraregionale per poi accedere a quello comune regionale. L'attività di cooperazione in materia regionale potrebbe coinvolgere anche l'ambito della formazione prevedendo corsi a livello universitario sull'integrazione, borse di studio e *stage* (articoli 11 e 12).

Cooperazione per lo sviluppo delle relazioni economiche, commerciali, industriali ed ambientali (articoli 13-39)

Nell'ambito della cooperazione commerciale, le Parti concordano che l'obiettivo comune deve essere quello di creare le condizioni in cui operare sulla base dei risultati del programma di lavoro di Doha per la conclusione dell'Accordo di Associazione fattibile e reciprocamente vantaggioso comprensivo dell'istituzione di una zona di libero scambio. A tale fine, l'attività di cooperazione dovrà stimolare al massimo lo sviluppo e la diversificazione degli scambi intraregionali ed incoraggiare la partecipazione attiva della regione andina ai negoziati commerciali multilaterali in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (articolo 13).

Nel settore dei servizi, considerato il ruolo sempre più importante che essi svolgono nello sviluppo e nella diversificazione delle loro economie, le Parti hanno concordato che i settori di cooperazione verranno di volta in volta individuati, al fine di ottenere un miglioramento in termini di competitività della realtà centroamericana, nel rispetto delle norme del GATS (General Agreement on Trade Services) (articolo 14).

Lo stesso dicasi per la cooperazione in materia di proprietà intellettuale, finalizzata non solo a trasferire in quei Paesi il necessario *know how* per garantire lo sviluppo, ma anche ad innalzare i livelli di applicazione e di protezione dei diritti di proprietà intellettuale (articolo 15).

La cooperazione in materia di appalti è finalizzata alla promozione di procedure reciproche, non discriminatorie e trasparenti per l'aggiudicazione degli appalti pubblici a tutti i livelli (articolo 16).

La cooperazione in materia di politica della concorrenza è volta alla promozione

ed applicazione di regole sulla concorrenza e soprattutto alla divulgazione delle informazioni per promuovere la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese che operano sui reciproci mercati. In parallelo, si è concordata anche una cooperazione in materia doganale che deve essere diretta a garantire il rispetto delle disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio relative al commercio, al fine di facilitare gli scambi tra le Parti. Si prevede, per esempio, la semplificazione ed armonizzazione dei documenti di importazione ed esportazione, o l'uso di dichiarazioni semplificate. È importante sottolineare che le Parti hanno ipotizzato la conclusione di un protocollo di reciproca assistenza in materia, nel quadro del presente Accordo (articoli 17 e 18).

Le Parti hanno anche concordato la fornitura ai Paesi andini di un programma di assistenza tecnica in materia di normalizzazione, accreditamento, certificazione e metrologia per sviluppare in tali Paesi sistemi e strutture compatibili non solo tra loro, ma anche con le norme comunitarie ed internazionali in materia. Si ritiene che oltre alle facilitazioni doganali, anche la cooperazione in materia di regole tecniche e di valutazione di conformità, favorendo l'accesso ai mercati internazionali, può costituire uno dei principali motori dello sviluppo commerciale di quei Paesi (articolo 19).

La cooperazione industriale, promuovendo la creazione di partenariati transnazionali, *joint venture*, reti informative, sarà sostanzialmente lasciata alle iniziative delle singole Parti in ordine alle loro specifiche priorità. Si ritiene, tuttavia, che un utile strumento cooperativo potrà essere la facilitazione nello scambio di tecnologia e l'individuazione e valutazione dei canali di distribuzione (articoli 20 e 21).

La cooperazione nei settori dell'agricoltura, pesca e risorse naturali tenderà a promuovere il potenziamento delle capacità, il trasferimento di infrastrutture e tecnologie con iniziative che prevedono la diversificazione e la ristrutturazione dei settori agricoli, lo scambio di informazioni, esperimenti scientifici e tecnologici, la promozione della partecipazione delle imprese di entrambe le Parti allo sfruttamento ed all'utilizzo delle risorse minerarie, allo scambio di esperti.

La cooperazione nel settore della pesca, inoltre, potrebbe concretizzarsi nella conclusione di accordi di pesca bilaterali tra le Parti o tra la Comunità europea ed uno o più Paesi membri della Comunità andina o nella conclusione di accordi multilaterali (articoli 22, 23 e 24).

La cooperazione nel settore dei servizi, energia, trasporti e telecomunicazioni, mirerà sostanzialmente ad aiutare lo sviluppo in quei settori dei partner andini attraverso l'elaborazione e la pianificazione di politiche energetiche e strutturali, che consentano lo sfruttamento razionale ed efficiente delle risorse in materia, per esempio, di risparmio energetico e sistematizzazione dei trasporti e relative infrastrutture.

Strumento necessario per assicurare il flusso di informazioni e lo scambio di esperienze, cioè per una reale e fruttuosa cooperazione, è l'utilizzo pieno ed ottimale delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Bisogna puntare alla riduzione del divario digitale ed allo sviluppo delle risorse umane, promuovendo il dialogo su tutti gli aspetti della società dell'informazione, la divulgazione delle nuove tecnologie, gli scambi di personale qualificato e l'elaborazione di applicazioni nell'ambito dell'e-governent (articoli 25, 26, 27).

Nel settore del terziario avanzato, la cooperazione in materia di audiovisivi e di promozione del turismo, si pone l'obiettivo di stimolare la produzione e la distribuzione di prodotti di qualità, soprattutto in ambito educativo e culturale. Una produzione di qualità, inoltre, promuovendo la bellezza paesaggistica della regione latinoamericana, fa da volano ad un forte incremento turistico con conseguenti investimenti di settore che producono crescita economica e sviluppo regionale, integrato e sostenibile (articoli 28 e 29).

La cooperazione nel settore finanziario e degli investimenti presuppone, innanzitutto, un dialogo forte sulle politiche macroeconomiche e futuri sviluppi, al fine di creare un clima stabilmente favorevole agli investimenti e di agevolare le capacità degli operatori nazionali. Le Parti, dunque, si sono impegnate ad approfondire il dialogo su tutti i principali macro settori (monetario, finanza pubblica, debito estero, politica fiscale e stabilità macroeconomica), cooperando anche per individuare una serie di indicatori comuni su cui fondarlo.

Gli strumenti principali della cooperazione in questo settore saranno lo scambio e la divulgazione delle informazioni sulle opportunità di investimento e sulla legislazione in materia, la semplificazione amministrativa e la creazione di *joint venture*. Tutta la parte di armonizzazione normativa della materia è stata lasciata, dove opportuno, alla conclusione di accordi bilaterali tra singoli Stati parte del presente Accordo (articoli 30, 31 e 32).

La cooperazione nel settore dei dati statistici prevede come obiettivo principale quello di migliorare i metodi e i programmi statistici, affinché le Parti possano utilizzare i dati statistici relativi ai settori che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo (articolo 33).

L'obiettivo dell'incremento degli investimenti non ha fatto perdere di vista anche la speculare necessità di protezione del consumatore e di tutela della privacy da attuare attraverso una migliore comprensione delle legislazioni nazionali in materia e attraverso l'applicazione rigorosa dei trattati internazionali, soprattutto in materia di trattamento dei dati personali. Più in particolare, in materia di protezione del consumatore si potrebbe creare un sistema di allarme rapido, relativo a mangimi ed alimenti che presentano rischi per la salute pubblica e degli animali, che dia l'opportuno sostegno istituzionale al «Gruppo di lavoro andino sulla partecipazione della società civile per la difesa dei diritti dei consumatori » (articoli 34 e 35).

La cooperazione scientifica e tecnologica deve essere organizzata e realizzata nell'ottica di un interesse reciproco e in

maniera conforme alle rispettive legislazioni in materia. Si deve provvedere, dunque, allo scambio di informazioni ed esperienze in materia, ad una organizzazione e promozione delle risorse umane, all'incentivazione dei partenariati scientifici con la partecipazione in essi anche del mondo imprenditoriale quale beneficiario finale dei risultati (articolo 36).

Nella cooperazione scientifica e tecnologica, un ruolo nevralgico assume il settore dell'istruzione e della formazione professionale che deve essere significativamente migliorata ed incentivata con borse di studio e programmi di scambio di studenti e specialisti, ed organizzata in modo da consentire un più facile accesso all'istruzione di donne, giovani, e fasce socialmente deboli. Sarà essenziale, a tale fine, una armonizzazione dei sistemi scolastici andini e l'istruzione interculturale. Lo scopo è raggiungere gli obiettivi del Millennio nel settore (i cosiddetti Millennium Development Goals sono quelli stabiliti dalla Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, durante i lavori della Conferenza di Monterrey nel marzo 2000, per risolvere i problemi dei Paesi arretrati e promuoverne lo sviluppo: sradicamento dell'estrema povertà e della fame nel mondo; raggiungimento di un livello adeguato ed universale di educazione primaria; promozione delle pari opportunità e rafforzamento del ruolo della donna; riduzione del tasso di mortalità infantile; miglioramento delle condizioni di salute delle madri; lotta all'HIV/AIDS, alla malaria ed alle altre epidemie; garanzia di uno sviluppo sostenibile; creazione ed implementazione di una partnership globale per lo sviluppo) (articolo 37).

La cooperazione in materia di ambiente, biodiversità e calamità naturali deve tendere alla prevenzione del degrado ambientale, alla promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle risorse naturali, alla promozione dell'educazione ambientale in termini di sensibilizzazione e partecipazione attiva della società civile. La cooperazione ambientale deve essere attuata a tutti i livelli istituzionali ed amministrativi, ma soprattutto

deve essere aiutata con il trasferimento di tecnologie pulite e sostenibili e con la creazione di sistemi nazionali e regionali di tutela e salvaguardia delle biodiversità.

La cooperazione in materia di calamità naturali è finalizzata alla riduzione della vulnerabilità della regione andina attraverso il potenziamento delle capacità di ricerca, progettazione, controllo e prevenzione dei disastri naturali (articoli 38 e 39).

Cooperazione per la coesione sociale e lo sviluppo culturale (articoli 40-46)

La cooperazione culturale deve avere come obiettivo quello di promuovere i legami culturali tra le Parti e si dovrà svolgere nell'ambito degli accordi bilaterali stipulati fra Stati per stimolare l'interesse e le energie dei singoli operatori in vari settori quali, ad esempio, la traduzione di opere letterarie, gli scambi tra i giovani, la promozione dell'artigianato e dell'industria culturale. La cooperazione in questo settore si presenta come un ottimo strumento per incentivare l'incremento degli investimenti (articolo 40).

La cooperazione in materia di salute è concordata tra le Parti allo scopo di sostenere le riforme settoriali che rendano il servizio sanitario più sensibile ai problemi dei poveri e del diritto all'uguaglianza di trattamento nel ricevere le cure necessarie, quale fondamentale diritto della persona. Particolare attenzione è rivolta alla sicurezza alimentare e all'opera di sensibilizzazione dei giovani sui rischi di malattie sessuali e di gravidanze indesiderate.

L'opera di dialogo deve essere condotta prevalentemente attraverso partenariati con le organizzazioni non governative ed i privati anche in settori non sanitari, quali istruzione, gestione delle reti idriche e sistemi fognari, per creare indirettamente le condizioni che permettono l'avvicinamento della società civile, ed in particolare delle sue fasce più deboli e disadattate, al sistema sanitario nel pieno rispetto delle differenti sensibilità culturali e delle norme nazionali in materia (articolo 41).

La cooperazione sociale deve tendere a stimolare la partecipazione dei partner sociali al dialogo sulle condizioni di vita e di lavoro, sul rispetto dei diritti civili e politici dei cittadini e sull'integrazione nella società. Tra le finalità della cooperazione rientra anche l'eliminazione della disparità di trattamento per i cittadini di una Parte, residenti legalmente nel territorio dell'altra. Fondamentale è, poi, il contributo che deriverà dalla cooperazione con la società civile con la quale è necessario dialogare per una migliore pianificazione degli interventi. La società civile, dunque, potrà essere consultata durante il processo decisionale, essere informata e proporre nuove strategie di sviluppo ed essere beneficiaria dei finanziamenti a sostegno dello sviluppo e del benessere comune. È previsto un rafforzamento delle politiche, dei programmi e delle azioni volti a garantire, migliorare ed espandere le pari opportunità tra uomini e donne in tutti i settori delle relazioni sociali e istituzionali (articoli 43-44).

La cooperazione in materia di popolazioni indigene ed altri gruppi etnici in materia di popolazioni sfollate e sradicate e di ex appartenenti a gruppi armati illegali, oltre a promuovere la creazione o il consolidamento di associazioni rappresentative delle popolazioni indigene e di gruppi etnici presenti nel territorio centroamericano, deve comprendere tutta una serie di attività, come ad esempio gli aiuti alle comunità locali ed in particolare a quelle che ospitano comunità sradicate; o ancora, aiuti alle persone che rientrano per stabilirsi nei loro Paesi d'origine; potenziamento della capacità istituzionale dei Paesi che devono affrontare tali problemi (articoli 45-46).

Cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata, al narcotraffico e nella gestione dei flussi migratori (articoli 47-50)

La cooperazione nella lotta contro le droghe illecite, il riciclaggio del danaro e la criminalità organizzata connessa, si basa sul principio della condivisione delle

responsabilità, il che impone il coordinamento ed il potenziamento degli sforzi, congiunti per prevenire e combattere la produzione, il traffico ed il consumo di sostanze illecite. Si prevede, dunque, una cooperazione su programmi di prevenzione, progetti di formazione, istruzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti, progetti di sostegno per uno sviluppo alternativo delle attuali colture illegali e, soprattutto, per un potenziamento dei sistemi di controllo amministrativo. Il potenziamento dei controlli, in particolare, può aiutare nella lotta contro l'utilizzo dei sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi illeciti (articoli 47 e 48).

La cooperazione in materia di migrazione disciplina in maniera innovativa la materia delle questioni migratorie. Le Parti si sono reciprocamente obbligate a riammettere i propri immigrati illegali alla semplice richiesta dello Stato « ospitante » e senza ulteriori formalità, fornendo loro adeguati documenti di identità e mettendo a disposizione le risorse amministrative necessarie a tale scopo.

Bisogna, tuttavia, tenere conto della problematicità della materia e che, pertanto, la sua risoluzione necessita di un'elaborazione strategica e programmatica, conforme alle legislazioni internazionali, comunitarie ed interne in vigore, da operare su tutti i livelli: locale, nazionale e regionale.

Si è concordato di rinviare alla negoziazione di un successivo accordo, gli obblighi specifici degli Stati Parte in materia di riammissione. L'Accordo di riammissione riguarderà anche la questione della riammissione di cittadini di altri Paesi e di apolidi (articolo 49).

La cooperazione per la lotta al terrorismo deve essere condotta nel pieno rispetto ed applicazione delle Convenzioni internazionali in materia e della risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), ma anche con un interscambio di informazioni, mezzi ed esperienze maturate all'interno dei singoli Stati (articolo 50).

Disposizioni generali e finali (Titolo IV, articoli 51-60)

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione, per il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo, risorse finanziarie adeguate sulla base di un programma pluriennale da definire quanto prima. Verranno adottate tutte le misure volte a facilitare le attività della Banca europea per gli investimenti nella Comunità andina, ma anche da parte delle istituzioni andine verranno concesse agevolazioni e garanzie agli esperti della Comunità europea, nonché l'esenzione dalle imposte sulle importazioni effettuate nel quadro della cooperazione in oggetto (articolo 51).

Le Parti hanno deciso di mantenere il comitato misto istituito con l'Accordo di cooperazione del 1983 e riconfermato con l'Accordo quadro di cooperazione del 1993. Hanno altresì deciso di istituire un comitato consultivo misto incaricato di assistere il comitato misto nella promozione del dialogo con le organizzazioni economiche e sociali della società civile organizzata. Si prevede l'istituzione di un comitato interparlamentare tra Parlamento europeo e Parlamento andino (articolo 52).

L'Accordo si applica oltre che alle Parti, anche alle misure adottate da qualsiasi autorità nazionale, regionale o locale all'interno del territorio delle Parti (articolo 53).

Quando una Parte ritenga che l'altra non abbia ottemperato agli obblighi del presente Accordo potrà adottare le misure che ritiene più opportune, privilegiando quelle meno lesive per il funzionamento dell'Accordo e dando preavviso al comitato misto, il quale si dovrà adoperare per trovare un componimento dello status quo reciprocamente vantaggioso (articolo 56).

Si è concordato anche sulla possibilità di estendere in futuro le materie oggetto del presente Accordo o il suo campo di applicazione, sempre nel rispetto ed in conformità alle legislazioni nazionali, concludendo specifici accordi di settore. Nes-

suna opportunità di cooperazione, infatti, deve essere esclusa *a priori* (articolo 57).

La protezione dei dati, l'ambito di applicazione territoriale dell'Accordo e i testi facenti fede, sono disciplinati dagli articoli 58, 59 e 60.

In ordine all'individuazione e quantificazione di eventuali oneri a carico del

bilancio dello Stato, dall'attuazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Gli obiettivi e le relative attività di cooperazione indicati nell'Accordo saranno finanziati con fondi ordinari della Comunità europea appositamente stanziati per i Paesi della Comunità andina.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

- 1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
- A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione trattandosi di un accordo di natura politica. L'Atto internazionale in questione, essendo un accordo misto (un accordo, quindi, che comprende anche materia di competenza comunitaria non esclusiva), deve essere recepito dai singoli Stati membri in conformità alle procedure nazionali.

In materia di impatto normativo, l'Accordo – una volta entrato in vigore – non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana. Non sussistono, inoltre, problematiche di compatibilità con il diritto comunitario, in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso in sede comunitaria, secondo le procedure proprie dell'Unione europea per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli accordi con i Paesi terzi.

B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Non si ravvisano particolari profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti in sede internazionale dall'Italia in ossequio alla sua partecipazione all'Unione europea. Né emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali.

La conclusione dell'accordo di riammissione previsto dall'articolo 49 potrebbe comportare una futura regolamentazione amministrativa degli obblighi concordati. L'eventuale produzione normativa di secondo grado, derivando da un obbligo internazionale conforme al diritto comunitario ed internazionale e recepito dal diritto interno, si ritiene non porrà problematiche di compatibilità interna.

In conclusione, l'Accordo di dialogo e di cooperazione tra l'Unione europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina ed i suoi Stati membri, dall'altra, non incide — modificandoli — su leggi e regolamenti interni vigenti e non comporta — oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica e all'ordine di esecuzione — norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

- 2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
- A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nei pertinenti articoli e relativo Allegato e non sono innovative rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa comunitaria.

L'Accordo contiene riferimenti normativi alla legislazione comunitaria primaria e secondaria e ad accordi multilaterali.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

L'Accordo si propone di fornire un quadro coerente di sostegno alle strategie di stabilizzazione e modernizzazione della regione andina attraverso l'approfondimento del dialogo politico, il sostegno dell'Unione europea al processo di democratizzazione, la buona gestione degli affari pubblici ed il rafforzamento della cooperazione economica e finanziaria. Ribadendo la necessità di intervenire anche in quelli che si potrebbero definire i classici settori di cooperazione (rafforzamento istituzionale, sviluppo scientifico e tecnologico, sviluppo economico e sociale, eccetera), l'attenzione nell'area andina è, comunque, puntata principalmente sulla gestione dei flussi migratori per lo più dalla Comunità andina verso l'Europa.

Sono destinatari diretti del provvedimento, in primo luogo, tutte le amministrazioni degli Stati parte dell'Accordo; in secondo luogo, gli operatori economici dell'Unione europea e della regione centroamericana che operano in tutti i settori contemplati.

B) Obiettivi e risultati attesi.

L'afflusso di investimenti stranieri a medio e lungo termine nella Comunità andina è ritenuto essenziale per innestare processi duraturi di sviluppo che dovrebbero quindi, in un processo virtuoso, alimentare un maggior interesse dei nostri operatori economici verso la regione. L'Accordo, pertanto, pur non avendo ad oggetto misure di liberalizzazione economica o commerciale, mira ad instaurare un partenariato strategico euro-latinoamericano nel settore politico e sociale, per creare le migliori condizioni attrattive degli investimenti e per la partecipazione ad un futuro mercato comune.

Il rafforzamento delle istituzioni e delle strutture del Paese, contribuendo a stabilizzare la situazione geopolitica nell'area centroamericana, dovrebbe inoltre consentire lo sviluppo di attività di cooperazione per tutti gli enti italiani interessati nei vari settori.

C) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

L'instaurazione di relazioni più strette tra l'Unione europea e la Comunità andina mira ad ingenerare un progressivo miglioramento del tenore di vita della popolazione andina attraverso interventi in campo istituzionale, economico-commerciale e sociale.

L'Accordo di dialogo politico e di cooperazione consente all'Unione europea di contribuire in maniera duratura al potenziamento delle istituzioni e allo sviluppo sostenibile della Comunità andina. L'Accordo in oggetto consentirà alle realtà nazionali andine di mutuare dagli ordinamenti e dalle esperienze europee i principi dell'integrazione economica e commerciale, per migliorare l'organizzazione ed il funzionamento del neoistituito mercato comune all'interno dell'area, anche in vista dei suoi futuri rapporti con quello europeo.

L'Accordo di dialogo politico e di cooperazione Unione europea-Comunità andina contribuisce, dunque, ad aiutare gli Stati di quella regione a diventare autosufficienti e ben governati e ad avvicinare i loro sistemi giuridici ed economici a quelli dell'Unione europea. La previsione della costituzione in futuro di un'area di libero scambio presuppone l'esistenza di un sistema doganale efficace, di una legislazione doganale e di personale in possesso di una formazione adeguata per applicare le leggi. Per poter avere un'adeguata collocazione sul mercato aperto dell'Unione, le esportazioni andine devono inoltre soddisfare norme di qualità e che si avvicinino agli standard internazionali.

D) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

Lo sviluppo durevole della Comunità andina e l'avvicinamento del suo sistema economico-commerciale a quello europeo rappresentano i principali obiettivi dell'Accordo, che punta ad un rafforzamento delle istituzioni e delle strutture economico-sociali andine, in termini qualitativi e quantitativi, attraverso un'attività di sostegno allo sviluppo del Paese e al suo progressivo ravvicinamento agli standard dell'Unione europea nei settori economico e commerciale, ma anche sociale e culturale.

L'Accordo di dialogo politico e di cooperazione riflette la politica e gli obiettivi a lungo termine dell'Unione europea nei confronti dei Paesi in via di sviluppo. La sua attuazione contribuisce a fare realizzare ai singoli Paesi ed alla regione andina nel suo complesso cambiamenti duraturi, a radicare la cultura dello Stato di diritto e del buon governo, il rispetto dei diritti individuali e una gestione economica matura che contribuiscano ulteriormente all'avvicinamento agli standard europei.

E) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico delle pubbliche amministrazioni italiane.

Esso si configura piuttosto come uno strumento di accompagnamento dell'Unione europea che sostiene le amministrazioni centro americane nel loro processo di transizione.

Dall'attuazione dell'Accordo, oltre ad un impatto diretto sulla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale delle amministrazioni centroamericane, potrà esservi un eventuale impatto diretto

e/o indiretto sull'attività amministrativa degli organi dell'Unione europea, in modo particolare per quanto attiene alla gestione delle politiche di cooperazione che ricade sulla Commissione europea pur se di concerto con gli Stati.

F) Aree di criticità.

La principale area di criticità è collegata alla capacità effettiva del Paese di attuare concretamente gli impegni contenuti nell'Accordo.

G) Opzioni alternative alla regolazione.

L'Accordo si propone di consolidare i legami tra le Parti e, una volta in vigore, rappresenterà il quadro di riferimento delle relazioni contrattuali globali tra l'Unione europea e la Comunità andina.

Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono il risultato del negoziato condotto dalla Commissione europea - su mandato del Consiglio dell'Unione europea - e dalle autorità dei Paesi andini. Va sottolineato come la Commissione, pur basandosi sulla prassi generalmente seguita in campo comunitario per la conclusione degli accordi di cooperazione, si sia posta in questo caso degli obiettivi fortemente innovativi ed avanzati in particolari settori della sua attività di cooperazione. Si è preferito, infatti, concentrare le capacità negoziali su aree di dialogo e di intervento molto precise e puntuali per privilegiare l'approfondimento delle questioni e la natura reciprocamente vantaggiosa delle soluzioni.

H) Strumento tecnico normativo più adeguato.

L'autorizzazione parlamentare di ratifica e l'ordine di esecuzione sono lo strumento normativo previsto dal nostro ordinamento per l'adeguamento al diritto interno.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi Paesi membri, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 54 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI DIALOGO POLITICO E DI COOPERAZIONE

TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,

E LA COMUNITÀ ANDINA E I SUOI PAESI MEMBRI

(BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR, PERÙ E VENEZUELA), DALL'ALTRA

"IL REGNO DEL BELGIO,"

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "gli Stati membri", e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA COMUNITÀ ANDINA E I SUOI PAESI MEMBRI,

LA REPUBBLICA DI BOLIVIA,

LA REPUBBLICA DI COLOMBIA,

LA REPUBBLICA DI ECUADOR,

LA REPUBBLICA DEL PERÙ,

LA REPUBBLICA BOLIVARIANA DI VENEZUELA,

dall'altra,

-TENENDO CONTO dei tradizionali legami storici e culturali tra le Parti e il desiderio di rafforzarne le relazioni reciproche a partire dagli attuali meccanismi che le disciplinano;

CONSIDERANDO che il presente nuovo accordo di dialogo politico e di cooperazione dovrebbe permettere un miglioramento della qualità, della profondità e dell'ampiezza delle relazioni tra Unione europea e Comunità andina, compresi i nuovi ambiti di interesse di entrambe le Parti;

RIAFFERMANDO il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario internazionale;

RIBADENDO l'adesione ai principi dello stato di diritto e del buon governo;

CONVINTI dell'importanza della lotta contro le droghe illecite e i crimini correlati, condotta sulla base dei principi di condivisione della responsabilità, della completezza, dell'equilibrio e del multilateralismo;

SOTTOLINEANDO l'impegno a collaborare per raggiungere gli obiettivi di riduzione della povertà, di giustizia e di coesione sociale e di sviluppo equo e sostenibile, tenendo conto di aspetti quali la vulnerabilità alle calamità naturali, la conservazione e la protezione dell'ambiente e la biodiversità, di promozione del rispetto dei diritti dell'uomo, delle istituzioni democratiche e del buon governo e di progressiva integrazione dei paesi andini nell'economia mondiale;

EVIDENZIANDO l'importanza che le Parti attribuiscono al consolidamento del dialogo politico sulle questioni bilaterali, regionali e internazionali di interesse comune e agli strumenti di dialogo, come risulta dalla dichiarazione congiunta sul dialogo politico tra l'Unione europea e la Comunità andina firmato a Roma il 30 giugno 1996;

EVIDENZIANDO la necessità di potenziare il programma di cooperazione di cui all'accordo quadro di cooperazione del 1993 tra la Comunità economica europea e l'accordo di Cartagena e i suoi paesi membri, vale a dire la Repubblica della Bolivia, la Repubblica della Colombia, la Repubblica dell'Ecuador, la Repubblica del Perù e la Repubblica del Venezuela (in appresso denominato "accordo quadro di cooperazione del 1993");

RICONOSCENDO la necessità di approfondire il processo di integrazione regionale, di liberalizzazione del commercio e di riforma economica della Comunità andina, nonché di intensificare l'impegno a favore della prevenzione dei conflitti allo scopo di creare una Zona di pace andina, conformemente all'Impegno di Lima (Carta andina per la pace e la sicurezza, limitazione e controllo delle spese destinate alla difesa esterna);

CONSAPEVOLI della necessità di promuovere lo sviluppo sostenibile nella regione andina attraverso un partenariato in materia di sviluppo che coinvolga tutte le parti interessate, compresi la società civile e il settore privato, conformemente ai principi stabiliti nel Consenso di Monterrey e nella dichiarazione di Johannesburg e nel suo piano d'attuazione;

CONVINTI della necessità di instaurare una cooperazione in materia di immigrazione, richieste di asilo e rifugiati;

SOTTOLINEANDO la volontà di cooperare nelle sedi internazionali;

CONSAPEVOLI della necessità di consolidare le relazioni tra Unione europea e Comunità andina allo scopo di potenziare i meccanismi su cui si basano tali relazioni e di affrontare le nuove dinamiche delle relazioni internazionali in un contesto di globalizzazione e interdipendenza;

TENENDO CONTO del partenariato strategico elaborato tra l'Unione europea e l'America latina e i Caraibi nel contesto del vertice di Rio del 1999 e riaffermato al vertice di Madrid del 2002; e

RIBADENDO in tale contesto la necessità di incoraggiare gli scambi necessari a creare le condizioni per favorire il rafforzamento di relazioni tra Unione europea e Comunità andina che poggino su basi solide e reciprocamente vantaggiose,

DECIDONO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

TITOLO I

OBIETTIVI, NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

ARTICOLO 1

Principi

1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché il principio dello stato di diritto sono alla base delle politiche interne ed internazionali delle Parti e costituiscono un elemento essenziale del presente accordo.

- 2. Le Parti confermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile e a contribuire a raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio.
- 3. Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono ai principi del buon governo e alla lotta contro la corruzione.

ARTICOLO 2

Obiettivi e ambito di applicazione

- 1. Le Parti confermano l'obiettivo comune di consolidare e approfondire le loro relazioni in tutti gli ambiti previsti dal presente accordo sviluppando il dialogo politico e potenziando la cooperazione.
- 2. Le Parti ribadiscono l'obiettivo comune di adoperarsi al fine di creare le condizioni per negoziare un accordo di associazione realistico e reciprocamente vantaggioso, che comprenda un accordo di libero scambio, sulla base dei risultati del programma di lavoro di Doha.

- 3. L'attuazione del presente accordo dovrebbe contribuire a creare tali condizioni attraverso la promozione della stabilità politica e sociale, dell'approfondimento del processo di integrazione regionale e della riduzione della povertà nel quadro di uno sviluppo sostenibile nella Comunità andina.
- 4. Il presente accordo disciplina il dialogo politico e la cooperazione tra le Parti e contiene le disposizioni istituzionali necessarie alla sua applicazione.
- 5. Le Parti si impegnano a verificare periodicamente i progressi registrati e a tenerne conto prima dell'entrata in vigore dell'accordo.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO

ARTICOLO 3

Obiettivi

1. Le Parti decidono di rafforzare il dialogo politico regolare, sulla base dei principi contenuti nell'accordo quadro di cooperazione del 1993 tra le Parti e nella dichiarazione di Roma del 1996.

- 2. Le Parti concordano che il dialogo politico riguarderà tutti gli ambiti di interesse reciproco e ogni altra questione internazionale. Tale dialogo creerà le condizioni per varare nuove iniziative volte al perseguimento di obiettivi comuni e alla creazione di un terreno comune d'intesa in ambiti quali la sicurezza, lo sviluppo e la stabilità della regione, la prevenzione e la soluzione dei conflitti, i diritti umani, le modalità di potenziamento della governance democratica, la lotta contro la corruzione, lo sviluppo sostenibile, l'immigrazione illegale, la lotta al terrorismo e il problema delle droghe illecite nel suo complesso, compresi i precursori chimici, il riciclaggio e il traffico di armi portatili e leggere in tutti i suoi aspetti. Esso costituirà inoltre la base per l'attuazione di iniziative e per il sostegno ad iniziative e ad interventi, tra cui azioni di cooperazione, in tutta la regione dell'America latina.
- 3. Le Parti concordano che il dialogo politico permetterà un ampio scambio di informazioni e costituirà la sede di elaborazione di iniziative congiunte a livello internazionale.

ARTICOLO 4

Meccanismi

Le Parti concordano che il dialogo politico sarà condotto:

a) se del caso e previo accordo di entrambe le Parti, a livello di capi di Stato o di governo,

- b) a livello ministeriale,
- c) a livello di alti funzionari,
- d) a livello operativo,

e utilizzerà nella misura del possibile le vie diplomatiche.

ARTICOLO 5

Cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza

Le Parti cooperano, nella misura del possibile, nel settore della politica estera e di sicurezza, coordinano le rispettive posizioni e adottano iniziative congiunte nelle sedi internazionali appropriate.

TITOLO III

COOPERAZIONE

ARTICOLO 6

Obiettivi

- 1. Le Parti concordano che la cooperazione prevista dall'accordo quadro di cooperazione del 1993 verrà rafforzata ed estesa ad altri settori. Gli obiettivi prioritari della cooperazione sono:
- a) rafforzamento della pace e della sicurezza;
- b) promozione della stabilità politica e sociale attraverso il rafforzamento della governance democratica e il rispetto dei diritti umani;
- c) approfondimento del processo di integrazione regionale tra i paesi della regione andina al fine di contribuire al loro sviluppo sociale, politico ed economico, nel quale rientra il potenziamento delle capacità produttive e delle capacità di esportazione;

- d) riduzione della povertà, aumento della coesione sociale e regionale e promozione di un accesso più equo ai servizi sociali e ai benefici della crescita economica, garantendo un equilibrio adeguato tra le componenti economica, sociale e ambientale in un contesto di sviluppo sostenibile.
- 2. Le Parti concordano che la cooperazione terrà altresì conto degli aspetti trasversali relativi allo sviluppo economico e sociale, comprese le questioni di genere, il rispetto per le popolazioni indigene, le misure di prevenzione e di intervento relative alle calamità naturali, la conservazione e la protezione dell'ambiente, la biodiversità e la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Anche l'integrazione regionale verrà considerata una tematica trasversale e le azioni di cooperazione a livello nazionale dovranno pertanto essere compatibili con il processo di integrazione regionale.
- 3. Le Parti decidono di incoraggiare le misure volte all'integrazione regionale nella regione andina e al rafforzamento delle relazioni interregionali tra le Parti.

ARTICOLO 7

Strumenti

Le Parti concordano che la cooperazione prenderà la forma di assistenza tecnica, studi, formazione, scambi di informazioni e consulenze, incontri, seminari, progetti di ricerca, sviluppo di infrastrutture, impiego di nuovi strumenti finanziari o qualsiasi altra forma concordata dalle Parti nel contesto della cooperazione, sulla base degli obiettivi perseguiti e dei mezzi a disposizione e conformemente alle norme e ai regolamenti applicabili a tale cooperazione.

ARTICOLO 8

Cooperazione in materia di diritti umani, democrazia e buon governo

Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito sarà intesa a sostenere attivamente i governi e i rappresentanti della società civile organizzata attraverso azioni condotte in particolare nei seguenti settori:

a) promozione dei diritti umani, del processo democratico e del buon governo, compresa la gestione trasparente dei processi elettorali;

- b) rafforzamento dello stato di diritto e della gestione corretta e trasparente degli affari pubblici, compresa la lotta contro la corruzione, a livello locale, regionale e nazionale;
- c) garanzia di un sistema giudiziario indipendente ed efficiente;
- d) attuazione e divulgazione della Carta andina per la promozione e la difesa dei diritti umani.

ARTICOLO 9

Cooperazione in materia di prevenzione dei conflitti

1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito sarà intesa a promuovere e a sostenere una politica generale di pace, comprese la prevenzione e la soluzione dei conflitti. Tale politica si baserà sul principio dell'impegno e della partecipazione della società, concentrandosi in particolare sullo sviluppo delle capacità regionali, subregionali e nazionali. Essa mirerà a garantire pari opportunità politiche, economiche, sociali e culturali a tutti gli strati della società, a potenziare la legittimità democratica, a promuovere la coesione sociale e la gestione efficace degli affari pubblici, ad instaurare meccanismi efficaci di conciliazione pacifica degli interessi dei diversi gruppi e a promuovere una società civile attiva e organizzata.

- 2. Le attività di cooperazione possono comprendere tra l'altro il sostegno ai processi di mediazione, negoziato e riconciliazione, alla gestione a livello regionale delle risorse naturali comuni, al disarmo, alla smobilitazione e alla reintegrazione sociale degli ex appartenenti a gruppi armati illegali, ai tentativi di risolvere il problema dei bambini soldato (secondo la definizione di cui alla convenzione delle Nazioni unite sui diritti del bambino), alle misure di lotta contro le mine antiuomo, ai programmi di formazione in materia di controlli alle frontiere e al sostegno all'attuazione e alla divulgazione dell'Impegno di Lima (Carta andina per la pace e la sicurezza, limitazione e controllo delle spese destinate alla difesa esterna).
- 3. Le Parti coopereranno inoltre nel campo della prevenzione e dell'eliminazione del traffico illecito di armi portatili e armi leggere allo scopo di sviluppare, tra le altre cose, forme di coordinamento delle iniziative volte a potenziare la cooperazione giuridica e istituzionale, nonché il sequestro e la distruzione delle armi portatili e delle armi leggere di cui i civili vengono trovati in possesso.

ARTICOLO 10

Cooperazione in materia di modernizzazione dello Stato e dell'amministrazione pubblica

- 1. Le Parti concordano che l'obiettivo della cooperazione in questo settore consiste nella modernizzazione dell'amministrazione pubblica dei paesi andini, in cui rientrano i processi di decentramento e le ristrutturazioni prodotte dal processo di integrazione andina. Gli obiettivi generali sono migliorare l'efficienza organizzativa, garantire la gestione trasparente delle risorse pubbliche e la responsabilità personale dei funzionari e migliorare il quadro giuridico e istituzionale, sulla base delle migliori prassi di entrambe le Parti e dell'esperienza accumulata con lo sviluppo di politiche e relativi strumenti nell'Unione europea.
- 2. La cooperazione potrà comprendere, tra l'altro, programmi di potenziamento delle capacità di programmazione ed attuazione di politiche (servizi pubblici, preparazione ed esecuzione del bilancio, prevenzione e lotta alla corruzione e coinvolgimento della società civile) e di rafforzamento dei sistemi giudiziari.

ARTICOLO 11

Cooperazione in materia di integrazione regionale

- 1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito potenzia il processo di integrazione regionale nella Comunità andina, in particolare lo sviluppo e l'attuazione di un mercato comune.
- 2. La cooperazione sosterrà lo sviluppo e il potenziamento delle istituzioni comuni dei paesi membri della Comunità andina e promuoverà la creazione di relazioni più strette tra tali istituzioni. Essa rafforzerà gli scambi istituzionali in materia di integrazione, ampliando ed approfondendo la riflessione nei seguenti ambiti: analisi e promozione dell'integrazione, pubblicazioni; corsi di livello universitario sull'integrazione, borse di studio e stage.
- 3. Essa è inoltre volta a promuovere lo sviluppo di politiche comuni e l'armonizzazione del quadro giuridico, anche per quanto riguarda le politiche settoriali nei settori commerciale, doganale, energetico, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'ambiente e della concorrenza, nonché il coordinamento delle politiche macroeconomiche in ambiti quali la politica monetaria, la politica fiscale e la finanza pubblica.
- 4. Più specificamente, la cooperazione potrà comprendere, senza tuttavia limitarsi a ciò, la fornitura di assistenza tecnica commerciale volta a:
- a) consolidare ed attuare l'unione doganale andina;

- b) ridurre ed eliminare gli ostacoli allo sviluppo del commercio intraregionale;
 - c) semplificare, modernizzare, armonizzare ed integrare i regimi doganali e di transito e fornire assistenza a livello di legislazione, normative e formazione professionale; e
 - d) creare un mercato comune intraregionale che garantisca la libera circolazione di beni, servizi,
 capitale e persone, nonché l'adozione delle altre misure complementari necessarie a garantirne
 la piena attuazione.
 - 5. Le Parti concordano inoltre che le politiche andine relative all'integrazione e allo sviluppo delle frontiere sono un elemento essenziale per rafforzare e consolidare il processo di integrazione subregionale e regionale.

ARTICOLO 12

Cooperazione regionale

Le Parti decidono di utilizzare tutti gli strumenti di cooperazione attualmente esistenti per promuovere attività finalizzate allo sviluppo di una cooperazione attiva e reciproca tra l'Unione europea e la Comunità andina e tra i paesi andini e altri paesi e regioni in America latina e nei Caraibi, in ambiti quali la promozione del commercio e degli investimenti, l'ambiente, le misure di prevenzione e di intervento relative alle calamità naturali, la ricerca, l'energia, i trasporti, le infrastrutture per le comunicazioni, lo sviluppo regionale e la pianificazione dell'uso del territorio.

ARTICOLO 13

Cooperazione commerciale

Considerato l'obiettivo comune di creare le condizioni in cui operare sulla base dei risultati del programma di lavoro di Doha, l'UE e la Comunità andina potrebbero negoziare un accordo di associazione fattibile e reciprocamente vantaggioso, comprensivo di un accordo di libero scambio; le Parti concordano che la cooperazione commerciale promuoverà il potenziamento delle capacità dei paesi andini in termini di competitività, permettendo loro una partecipazione più vantaggiosa al mercato europeo e all'economia mondiale.

Alla luce di tale obiettivo, l'assistenza tecnica commerciale dovrebbe comprendere attività nel campo della facilitazione degli scambi, delle dogane (per esempio la semplificazione delle procedure, la modernizzazione delle amministrazioni doganali e la formazione dei funzionari), delle norme tecniche, delle misure sanitarie e fitosanitarie, dei diritti di proprietà intellettuale, degli investimenti, dei servizi, degli appalti pubblici, degli strumenti di risoluzione delle controversie, eccetera. Essa dovrà stimolare al massimo lo sviluppo e la diversificazione degli scambi intraregionali e incoraggiare la partecipazione attiva della regione andina ai negoziati commerciali multilaterali in seno all'Organizzazione mondiale del commercio.

esterni.

${\sf XIV}$ legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

L'assi	istenza tecnica commerciale dovrebbe inoltre stimolare l'identificazione e l'eliminazione degli
ostac	oli che impediscono lo sviluppo degli scambi.
Un ul	teriore obiettivo può essere la promozione e il sostegno anche delle seguenti attività:
taken	attività di promozione dei commerci, tra cui opportuni scambi tra società di entrambe le Parti;
	missioni commerciali;
	analisi dei mercati;
	ricerca delle strategie migliori per adeguare la produzione locale alla domanda dei mercati

ARTICOLO 14

Cooperazione nel settore dei servizi

Conformemente alle norme dell'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS), le Parti decidono di rafforzare la cooperazione in tale settore per adeguarsi al ruolo sempre più importante che i servizi svolgono nello sviluppo e nella diversificazione delle loro economie. L'aumento della cooperazione sarà finalizzato al miglioramento della competitività del settore dei servizi della Comunità andina ed alla sua maggiore partecipazione allo scambio di servizi a livello mondiale, in maniera compatibile con lo sviluppo sostenibile. Le Parti individueranno i settori dei servizi sui quali sarà incentrata la cooperazione. Le attività riguarderanno, tra l'altro, il contesto normativo e l'accesso alle fonti di finanziamento e alla tecnologia.

ARTICOLO 15

Cooperazione in materia di proprietà intellettuale

Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito sarà finalizzata alla promozione degli investimenti, del trasferimento di tecnologie, della divulgazione delle informazioni, delle attività culturali e creative e delle attività economiche correlate, nonché dell'accesso e della distribuzione equa dei benefici. Entrambe le parti si impegnano a garantire, nel quadro delle rispettive legislazioni, normative e politiche, una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle norme internazionali più rigorose.

ARTICOLO 16

Cooperazione in materia di appalti pubblici

Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito sarà finalizzata a promuovere procedure reciproche, aperte, non discriminatorie e trasparenti per l'aggiudicazione degli appalti pubblici a tutti i livelli.

ARTICOLO 17

Cooperazione in materia di politica della concorrenza

Le Parti concordano che la cooperazione nel settore della politica della concorrenza sarà intesa a promuovere l'istituzione effettiva e l'applicazione delle regole sulla concorrenza, nonché la divulgazione di informazioni per incentivare la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese che operano sul mercato della Comunità andina.

ARTICOLO 18

Cooperazione doganale

- 1. Le Parti concordano che gli scopi della cooperazione in questo settore saranno intesi a garantire il rispetto delle disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio relative al commercio e allo sviluppo sostenibile e rendere compatibili i sistemi doganali delle due Parti, al fine di facilitare gli scambi fra queste ultime.
- 2. La cooperazione potrà comprendere:
- a) la semplificazione e l'armonizzazione dei documenti di importazione e esportazione in base alle norme internazionali, compreso l'uso di dichiarazioni semplificate;
- il miglioramento delle procedure doganali, tramite strumenti quali la valutazione del rischio, procedure semplificate per l'ingresso e il rilascio delle merci, il riconoscimento dello stato di commerciante autorizzato, utilizzando sistemi automatizzati e sistemi elettronici per lo scambio dei dati (EDI);
- c) misure per migliorare la trasparenza e le procedure di impugnazione avverso le decisioni e i decreti delle autorità doganali;

- commerciali in materia di regolamenti e procedure di importazione ed esportazione.
 - 3. Le Parti decidono di prendere in esame la possibilità di concludere un protocollo di assistenza reciproca in materia doganale, nel quadro istituzionale del presente accordo.

ARTICOLO 19

Cooperazione in materia di regole tecniche e di valutazione della conformità

- 1. Le Parti concordano che la cooperazione in materia di norme, regole tecniche e valutazione della conformità è un obiettivo chiave per lo sviluppo del commercio, in particolare per quanto concerne il commercio intraregionale.
- 2. Lo scopo della cooperazione tra le Parti sarà quello di promuovere iniziative nei seguenti ambiti:
- a) cooperazione in campo normativo;
- b) allineamento dei regolamenti tecnici con le norme internazionali ed europee; e

- c) creazione di un sistema regionale di notifica e di una rete di organismi di valutazione della conformità che operino su basi non discriminatorie e sviluppo dell'utilizzo dell'accreditamento.
- 3. In pratica, la cooperazione permetterà di:
- a) fornire assistenza organizzativa e tecnica per incentivare la creazione di reti e di organismi regionali e aumentare il coordinamento delle politiche per promuovere un approccio comune all'utilizzo delle norme internazionali e regionali, favorendo così l'adozione di regole tecniche e procedure di valutazione della conformità compatibili;
- incoraggiare l'adozione di misure finalizzate a colmare il divario esistente tra le Parti in materia di valutazione della conformità e di standardizzazione, in particolare lo scambio di informazioni sulle norme, sulla valutazione della conformità e sull'omologazione; e
- c) incoraggiare l'adozione di misure finalizzate al miglioramento della compatibilità dei rispettivi sistemi adottati dalle Parti nelle aree di cui sopra, e in particolare negli ambiti della trasparenza, delle buone prassi normative e della promozione di norme di qualità per i prodotti e le pratiche commerciali.

ARTICOLO 20

Cooperazione industriale

- 1. Le Parti concordano che la cooperazione industriale promuoverà la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria andina e di singoli settori, nonché la cooperazione industriale tra gli operatori economici, allo scopo di potenziare il settore privato, nel rispetto dei requisiti che garantiscano la protezione dell'ambiente.
- 2. Le iniziative relative alla cooperazione industriale rispetteranno le priorità definite da entrambe le Parti. Esse terranno conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, partenariati transnazionali. Le iniziative avranno in particolare l'obiettivo di creare un quadro favorevole al miglioramento delle competenze in materia di gestione e alla promozione della trasparenza in materia di mercati e di condizioni in cui operano le imprese.

ARTICOLO 21

Cooperazione in materia di sviluppo delle piccole e medie imprese e delle microimprese

Le Parti decidono di favorire la formazione di un ambiente favorevole allo sviluppo delle piccole e medie imprese e delle microimprese, in particolare attraverso:

a) la promozione di contatti tra operatori economici, di investimenti comuni, di joint ventures e di reti informative, utilizzando i programmi orizzontali esistenti;

- b) la facilitazione dell'accesso ai finanziamenti, la divulgazione di informazioni e la promozione dell'innovazione;
- c) la facilitazione del trasferimento di tecnologia;
- d) l'individuazione e la valutazione dei canali di distribuzione.

ARTICOLO 22

Cooperazione nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura e dello sviluppo rurale

Le Parti decidono di promuovere la cooperazione nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura e dello sviluppo rurale, in una prospettiva di promozione della diversificazione, delle pratiche ecocompatibili, dello sviluppo socioeconomico sostenibile e della sicurezza alimentare. A tal fine, le Parti esamineranno:

a) misure volte a migliorare la qualità dei prodotti agricoli, il potenziamento delle capacità, il trasferimento di tecnologia, misure a favore delle associazioni di produttori e interventi volti a sostenere le attività di promozione commerciale;

- b) misure relative alla salute ambientale, alle misure zoosanitarie e fitosanitarie e ad altri aspetti collegati, tenendo conto della legislazionein vigore di entrambe le Parti e dei rispettivi obblighi internazionali, che derivano in particolare dalle disposizioni dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e degli accordi multilaterali in materia ambientale;
 - misure relative allo sviluppo socioeconomico sostenibile dei territori rurali, comprese le prassi
 ecocompatibili, la silvicoltura, la ricerca, l'accesso ai terreni, lo sviluppo rurale sostenibile e la
 sicurezza alimentare;
 - d) misure relative alla tutela e alla promozione delle attività tradizionali basate sulle specifiche identità delle popolazioni e delle comunità rurali, quali gli scambi di esperienze e partenariati, lo sviluppo di joint venture e di reti di cooperazione tra agenti locali o operatori economici.

ARTICOLO 23

Cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura

Le Parti decidono di sviluppare la cooperazione economica e tecnica nel settore della pesca e dell'acquacoltura, in particolare per quanto riguarda aspetti quali lo sfruttamento sostenibile, la gestione e la conservazione delle risorse ittiche, nonché la valutazione dell'impatto ambientale. La cooperazione dovrebbe inoltre includere ambiti quali l'industria di trasformazione e la facilitazione degli scambi. La cooperazione nel settore della pesca potrebbe concretizzarsi nella conclusione di accordi di pesca bilaterali tra le Parti o tra la Comunità europea e uno o più paesi membri della Comunità andina e/o nella conclusione di accordi di pesca multilaterali tra le Parti.

ARTICOLO 24

Cooperazione nel settore minerario

Le Parti concordano che, tenuto conto di alcuni aspetti di tutela dell'ambiente, la cooperazione nel settore minerario riguarderà soprattutto:

- la promozione della partecipazione delle imprese di entrambe le Parti alla prospezione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse minerarie e al loro utilizzo, in conformità con le legislazioni di entrambe le Parti;
- b) la promozione dello scambio di informazioni, esperienze e tecnologie in merito alla prospezione e allo sfruttamento minerario;
- c) la promozione dello scambio di esperti e la realizzazione di ricerche comuni onde incrementare le opportunità di sviluppo tecnologico;
- d) lo sviluppo di misure per promuovere investimenti in questo settore;
- e) l'elaborazione di misure volte a garantire l'integrità ambientale e la responsabilità delle imprese in materia ambientale nel settore in oggetto.

ARTICOLO 25

Cooperazione nel settore dell'energia

- 1. Le Parti concordano che l'obiettivo comune sarà quello di stimolare la cooperazione nel settore dell'energia, consolidando in particolare le relazioni economiche in ambiti cruciali quali l'energia idroelettrica, il petrolio e il gas, le energie rinnovabili, le tecnologie di risparmio energetico, l'elettrificazione delle zone rurali e l'integrazione regionale dei mercati dell'energia, tenendo conto del fatto che nei paesi andini sono già stati avviati progetti di interconnessione elettrica.
- 2. In particolare, la cooperazione può comprendere:
- a) la realizzazione di politiche energetiche che comprendano infrastrutture interconnesse di rilevanza regionale, miglioramento e diversificazione della fornitura di energia e miglioramento dell'accesso ai mercati dell'energia, facilitazione del transito, della trasmissione e della distribuzione;
- gestione e formazione nel settore dell'energia e trasferimento di tecnologia, conoscenze e competenze;
- c) promozione del risparmio energetico, dell'efficienza nell'utilizzo dell'energia, delle energie rinnovabili e studio dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
- d) iniziative di cooperazione tra imprese operanti nel settore.

ARTICOLO 26

Cooperazione nel settore dei trasporti

- 1. Le Parti concordano che la cooperazione nel settore mira principalmente a ristrutturare e a modernizzare trasporti e i relativi sistemi di infrastrutture, a migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci nonché l'accesso ai mercati dei trasporti urbani, aerei, marittimi, dei trasporti per le vie navigabili interne, e di quelli ferroviari e stradali, perfezionandone la gestione in termini operativi e amministrativi e promuovendo elevati standard operativi.
- 2. La cooperazione potrà comprendere:
- scambi di informazioni sulle politiche delle Parti, in particolare per quanto concerne i trasporti urbani e l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporti multimodali ed altre questioni di interesse reciproco;
- la gestione delle vie navigabili interne, delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti,
 incluse forme adeguate di cooperazione tra le competenti autorità;
- c) progetti per il trasferimento di tecnologia europea nel sistema globale di navigazione satellitare e la costruzione di centri urbani di trasporto pubblico;

d) miglioramento delle norme di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, compresa la cooperazione nelle sedi internazionali appropriate per migliorare l'applicazione delle norme internazionali.

ARTICOLO 27

Cooperazione in materia di società dell'informazione, di tecnologie dell'informazione e di telecomunicazioni

- 1. Le Parti concordano che le tecnologie dell'informazione e le comunicazioni sono settori cruciali di una società moderna e svolgono un ruolo vitale nello sviluppo economico e sociale e nella transizione armoniosa verso la società dell'informazione. La cooperazione in tali settori contribuirà alla riduzione del divario tra le Parti in termini di tecnologia digitale e mira a fornire un accesso più equo alle tecnologie dell'informazione, soprattutto nelle aree meno sviluppate.
- 2. La cooperazione in questo ambito promuoverà:
- a) il dialogo su tutti gli aspetti della società dell'informazione;
- b) il dialogo sui regolamenti e sulle politiche relativi alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, comprese le norme;
- c) lo scambio di informazioni sulle norme, sulla valutazione della conformità e sull'omologazione;

- d) la divulgazione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e gli scambi di informazioni sulle novità tecnologiche;
- e) progetti di ricerche comuni in materia di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e progetti pilota nel campo delle applicazioni della società dell'informazione;
- f) l'interconnessione e l'interoperatività fra le reti e i servizi telematici;
- g) l'accesso reciproco alle banche dati nel rispetto della legislazione nazionale ed internazionale sul diritto d'autore;
- h) scambi e formazione di personale specializzato;
- i) l'informatizzazione della pubblica amministrazione.

ARTICOLO 28

Cooperazione in materia di audiovisivi

Le Parti decidono di promuovere la cooperazione nel settore degli audiovisivi e dei media in generale, per mezzo di iniziative congiunte nel campo della formazione e della realizzazione, produzione e distribuzione di audiovisivi. La cooperazione sarà gestita conformemente alle pertinenti disposizioni nazionali sul diritto d'autore e agli accordi internazionali.

ARTICOLO 29

Cooperazione nel settore del turismo

Le Parti concordano che gli obiettivi della cooperazione in tale settore sono:

- a) adottare le migliori prassi allo scopo di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo nella regione andina;
- b) migliorare la qualità dei servizi offerti ai turisti;
- sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza economica e sociale del turismo in una prospettiva di sviluppo della regione andina;
- d) promuovere e sviluppare l'ecoturismo;
- e) promuovere l'adozione di politiche comuni nel settore del turismo nel quadro della Comunità andina.

ARTICOLO 30

Cooperazione tra istituzioni finanziarie

Le Parti decidono di promuovere, sulla base dei propri bisogni e nell'ambito dei rispettivi programmi e legislazioni, la cooperazione tra istituzioni finanziarie nazionali e regionali.

ARTICOLO 31

Cooperazione in materia di promozione degli investimenti

- 1. Le Parti decidono di promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, la formazione di un clima stabilmente favorevole agli investimenti reciproci.
- 2. La cooperazione assumerà, in particolare, la forma di:
- a) promozione e sviluppo dei meccanismi di scambio e di divulgazione di informazioni sulla legislazione in materia di investimenti e sulle opportunità in questo settore;

- b) elaborazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti di entrambe le Parti, ove opportuno, attraverso la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri di entrambe le Parti, intesi a promuovere e a proteggere gli investimenti e ad evitare la doppia tassazione;
- c) l'armonizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative;
- d) strumenti per la creazione di joint ventures.

ARTICOLO 32

Dialogo macroeconomico

- 1. Le Parti concordano che la cooperazione sarà intesa a promuovere lo scambio di informazioni sulle rispettive tendenze e politiche macroeconomiche e la condivisione di esperienze a livello di coordinamento delle politiche macroeconomiche nel quadro di un mercato comune.
- 2. Le Parti mireranno inoltre ad approfondire il dialogo tra le rispettive autorità competenti in materia di macroeconomia, in particolare per quanto concerne la politica monetaria, la politica fiscale, la finanza pubblica, il debito estero e la stabilizzazione macroeconomica.

ARTICOLO 33

Cooperazione nel settore dei dati statistici

- 1. Le Parti concordano che l'obiettivo principale sarà allineare i metodi e i programmi statistici, permettendo così alle Parti di utilizzare i dati statistici della controparte relativi agli scambi di merci e di servizi e, più in generale, a qualsiasi settore che rientra nel presente accordo e che può essere oggetto di indagine statistica.
- 2. La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, scambi a livello tecnico tra istituti statistici della Comunità andina e quelli degli Stati membri dell'Unione europea ed Eurostat; l'elaborazione di metodi comuni di raccolta, analisi e interpretazione dei dati; l'organizzazione di seminari, gruppi di lavoro o programmi di formazione statistica.

ARTICOLO 34

Cooperazione in materia di protezione del consumatore

1. Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito dovrà mirare a rendere compatibili i programmi di protezione dei consumatori di entrambe le Parti.

- 2. Per quanto possibile, essa può comportare:
- a) l'aumento della compatibilità della legislazione in materia di consumatori, allo scopo di evitare gli ostacoli al commercio e garantire contemporaneamente un alto livello di protezione del consumatore;
- b) la creazione e lo sviluppo di sistemi di scambi di informazione, per esempio sistemi di allarme rapido, relativi ad alimenti e mangimi, che presentano rischi per la salute pubblica e degli animali;
- c) il potenziamento delle capacità di attuazione delle misure sanitarie e fitosanitarie in un'ottica di facilitazione dell'accesso ai mercati e di garanzia di un adeguato livello di protezione della salute, sulla base di criteri di trasparenza, non discriminazione e prevedibilità;
- d) lo stimolo della cooperazione e dello scambio di informazioni tra associazioni dei consumatori;
- e) il sostegno al "Gruppo andino sulla partecipazione della società civile per la difesa dei diritti dei consumatori".

ARTICOLO 35

Cooperazione in materia di protezione dei dati

1. Le Parti decidono di promuovere un elevato livello di protezione in materia di trattamento dei dati personali e di altra natura, conformemente alle norme internazionali più rigorose.

2. Le Parti coopereranno inoltre in materia di protezione dei dati personali per innalzare il livello di tale protezione e si adopereranno al fine di eliminare gli ostacoli, dovuti alla protezione insufficiente di tali dati, che rendono difficile la loro libera circolazione tra le Parti.

ARTICOLO 36

Cooperazione scientifica e tecnologica

- 1. Le Parti concordano che gli obiettivi della cooperazione nel settore scientifico e tecnologico, realizzata nell'interesse reciproco di entrambe le Parti e conformemente alle loro politiche, in particolare per quanto concerne le norme relative allo sfruttamento della proprietà intellettuale derivante dalla ricerca, saranno:
- a) il contributo allo sviluppo della scienza e della tecnologia nella regione andina;
- b) lo scambio di informazioni ed esperienze scientifiche e tecnologiche a livello regionale, in particolare per quanto concerne l'attuazione di politiche e programmi;
- c) la promozione dello sviluppo delle risorse umane e di un contesto istituzionale adeguato alla ricerca e allo sviluppo;

- la promozione delle relazioni tra le comunità scientifiche delle Parti e la promozione dello sviluppo di progetti congiunti di ricerca scientifica e tecnologica;
 - e) l'incentivazione della partecipazione del mondo imprenditoriale di entrambe le Parti alla cooperazione scientifica e tecnologica, in particolare per quanto concerne la promozione dell'innovazione;
 - f) la promozione dell'innovazione e del trasferimento di tecnologia, comprese le tecniche di egovernment e le tecnologie pulite, tra le Parti.
 - 2. Verrà incoraggiata la partecipazione di istituti di insegnamento superiore, di centri di ricerca e dei settori produttivi, in particolare le piccole e medie imprese, di entrambe le Parti.
 - 3. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica tra le università, gli istituti di ricerca e i settori produttivi di entrambe le regioni, attraverso l'assegnazione di borse di studio e lo scambio di studenti e di specialisti di alto livello.
 - 4. Le Parti decidono inoltre di promuovere la partecipazione andina ai programmi comunitari in materia di tecnologia e sviluppo della Comunità europea, conformemente alle disposizioni di quest'ultima che disciplinano la partecipazione di persone giuridiche provenienti da paesi terzi.

ARTICOLO 37

Cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione

- 1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito sarà intesa a migliorare l'istruzione e la formazione professionale. A tal fine sarà accordata una particolare importanza all'accesso all'istruzione da parte dei giovani, delle donne e degli anziani, compreso l'accesso a corsi tecnici, all'istruzione superiore e alla formazione professionale, e alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio.
- 2. Le Parti decidono di cooperare più strettamente in materia di istruzione e di formazione professionale, promuovendo la collaborazione tra università e tra imprese allo scopo di aumentare il livello di competenza dei quadri superiori.
- 3. Le Parti decidono inoltre di dedicare un'attenzione particolare ai programmi e agli interventi decentrati (ALFA, ALBAN) che creano contatti permanenti tra organismi specializzati di entrambe le Parti in una prospettiva di incoraggiamento della condivisione e dello scambio di esperienze e risorse tecniche.
- 4 La cooperazione in questo settore può anche sostenere il piano d'azione del settore dell'istruzione nei paesi andini, che comprende, tra gli altri programmi, l'armonizzazione dei sistemi scolastici andini, l'attuazione di un sistema di informazioni sulle statistiche scolastiche e l'istruzione interculturale.

ARTICOLO 38

Cooperazione in materia di ambiente e biodiversità

- 1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo settore promuove la protezione e la conservazione dell'ambiente in una prospettiva di sviluppo sostenibile. In tale contesto, il rapporto tra povertà e ambiente e l'impatto ambientale delle attività economiche sono considerati fattori importanti. La cooperazione dovrebbe inoltre promuovere la ratifica e il sostegno dell'applicazione di accordi ambientali multilaterali e di altri accordi internazionali relativi ad aspetti quali il cambiamento climatico, la biodiversità, la desertificazione e la gestione dei prodotti chimici.
- 2. La cooperazione si concentrerà in particolare sui seguenti aspetti:
- a) la prevenzione del degrado ambientale;
- b) la promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle risorse naturali (comprese la biodiversità, gli ecosistemi di montagna e le risorse genetiche), nel rispetto della strategia regionale in materia di biodiversità della regione tropicale andina;
- c) lo scambio di informazioni e di esperienze sulla legislazione in materia ambientale e sui problemi ambientali comuni alle due Parti;

- d) il potenziamento della gestione ambientale in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
- e) la promozione dell'educazione all'ambiente, la creazione di capacità in tal senso, l'aumento della partecipazione dei cittadini e la promozione di programmi comuni di ricerca a livello regionale;
- f) la protezione e la tutela delle conoscenze e delle prassi tradizionali in materia di utilizzo sostenibile delle risorse della biodiversità.

ARTICOLO 39

Cooperazione in materia di calamità naturali

Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito sarà finalizzata alla riduzione della vulnerabilità della regione andina rispetto alle calamità naturali attraverso il potenziamento delle capacità regionali di progettazione e prevenzione, l'armonizzazione del quadro giuridico e il miglioramento del coordinamento istituzionale.

ARTICOLO 40

Cooperazione culturale e conservazione del patrimonio culturale

1. Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito, i legami culturali e i contatti tra gli operatori culturali di entrambe le regioni verranno potenziati.

xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

	L'obiettivo è la promozione della cooperazione culturale fra le Parti, tenendo in considerazione e plando le sinergie con i programmi bilaterali degli Stati membri dell'Unione europea.
3. d'aut	La cooperazione sarà gestita conformemente alle pertinenti disposizioni nazionali sul diritto ore e agli accordi internazionali.
4.	Tale cooperazione può riguardare tutti gli ambiti culturali, tra cui:
a)	la traduzione di opere letterarie;
b)	la tutela, il restauro e il rilancio del patrimonio nazionale;
c)	le manifestazioni culturali, quali mostre di arte e artigianato e spettacoli di musica, danza e teatro, nonché lo scambio di artisti e professionisti nel settore culturale;
d)	la promozione della diversità culturale;
e)	gli scambi tra giovani;
f)	lo sviluppo delle industrie culturali;

- g) la conservazione del patrimonio culturale;
- h) la prevenzione del traffico illegale di beni che appartengono al patrimonio culturale e la lotta contro tale traffico, conformemente alle convenzioni internazionali firmate dalle Parti.

ARTICOLO 41

Cooperazione in materia di salute

- 1. Le Parti decidono di cooperare nel settore sanitario allo scopo di sostenere le riforme settoriali che rendano il servizio sanitario più sensibile ai problemi dei poveri e dell'uguaglianza di trattamento e promuovendo la creazione di strumenti di finanziamento equi che garantiscano un migliore accesso dei poveri al servizio sanitario.
- 2. Le Parti concordano che la prevenzione primaria coinvolge anche altri settori, quali l'istruzione, le risorse idriche e l'igiene. A tale proposito, le Parti si impegnano a potenziare e sviluppare partenariati non limitati al settore della salute per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del Millennio, in particolare in materia di lotta contro l'Aids, la malaria e la tubercolosi, nel rispetto delle norme pertinenti dell'Organizzazione mondiale del commercio. Sono inoltre necessari partenariati con la società civile organizzata, le ONG e il settore privato per affrontare i problemi di salute sessuale e riproduttiva e i diritti correlati, adottando un approccio attento ad una prospettiva di genere, e per sensibilizzare i giovani alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e delle gravidanze indesiderate.

3. Le Parti decidono di cooperare a livello di infrastrutture di base, quali la fornitura di acqua e le reti fognarie.

ARTICOLO 42

Cooperazione sociale

- 1. Le Parti concordano che lo scopo di questa cooperazione sarà stimolare la partecipazione delle parti sociali al dialogo sulle condizioni di vita e di lavoro, sulla protezione sociale e sull'integrazione nella società.
- 2. La cooperazione dovrebbe contribuire ai processi di concertazione politica, economica e sociale volti a promuovere lo sviluppo trasversale nel quadro di strategie di riduzione della povertà e di creazione di posti di lavoro.
- 3. Le Parti sottolineano l'importanza dello sviluppo sociale, che deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico, dando priorità alla promozione dei principi e dei diritti fondamentali sul luogo di lavoro previsti dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le cosiddette norme fondamentali del lavoro.

- 4. Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito può comprendere l'attuazione di un programma sociale andino basato su due pilastri: il mercato comune andino e lo sviluppo di meccanismi che stimolino la riduzione della povertà e la coesione regionale.
- 5. Le Parti possono cooperare in tutte le aree di interesse comune nell'ambito dei settori summenzionati.
- 6. Le misure saranno coordinate con quelle degli Stati membri dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali competenti.
- 7. Se opportuno, e secondo le loro procedure interne, le Parti possono gestire tale dialogo in coordinamento con il Comitato economico e sociale europeo e il suo omologo andino.

ARTICOLO 43

Partecipazione della società civile organizzata alla cooperazione

1. Le Parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale della società civile organizzata al processo di cooperazione e decidono di promuovere un dialogo costruttivo con essa e la sua partecipazione concreta.

- Conformemente alle disposizioni giuridiche e amministrative delle Parti, la società civile organizzata può:
 - a) partecipare all'iter decisionale a livello nazionale, nel rispetto dei principi democratici;
 - b) essere informata e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, in particolare per quanto concerne gli ambiti di interesse diretto, comprese tutte le fasi del processo di sviluppo;
 - c) beneficiare di risorse finanziarie, se ciò è ammesso dalle normative nazionali di ciascuna Parte, e di sostegno al consolidamento delle capacità nei settori critici;
 - d) partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori di interesse diretto.

ARTICOLO 44

Cooperazione in materia di questioni di genere

Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito contribuirà a rafforzare le politiche e i programmi intesi a garantire, migliorare ed espandere la partecipazione paritaria di uomini e donne a tutti i settori della vita politica, economica, sociale e culturale, con l'adozione, se necessario, di misure concrete a favore delle donne. Essa contribuirà inoltre a facilitare l'accesso delle donne a tutte le risorse necessarie al pieno esercizio dei loro diritti fondamentali.

ARTICOLO 45

Cooperazione relativa alle popolazioni indigene

- 1. Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito contribuirà alla creazione e allo sviluppo di partenariati con le popolazioni indigene, in un quadro di promozione degli obiettivi di eliminazione della povertà, di gestione sostenibile delle risorse naturali e di rispetto dei diritti umani e della democrazia.
- 2. Le Parti decidono inoltre di cooperare ai fini della promozione di un'adeguata tutela delle conoscenze tradizionali, delle innovazioni e delle tradizioni delle comunità indigene e locali che perpetuano stili di vita tradizionali importanti ai fini della protezione e dell'utilizzo sostenibile della biodiversità e ai fini di una distribuzione equa dei benefici che possono derivare dall'applicazione di tali conoscenze.
- 3. Oltre a tenere sistematicamente conto della condizione delle popolazioni indigene a tutti i livelli della cooperazione allo sviluppo, le Parti integreranno nello sviluppo delle loro politiche le specificità delle popolazioni indigene, potenziando le capacità delle organizzazioni che rappresentano tali popolazioni, in modo da aumentare le ricadute positive su dette popolazioni della cooperazione allo sviluppo.

4. La cooperazione in tale ambito può aiutare le organizzazioni che rappresentano le popolazioni indigene, per esempio il gruppo di lavoro sui diritti delle popolazioni indigene, che è un organismo consultivo in seno al Sistema d'integrazione andino.

ARTICOLO 46

Cooperazione in materia di popolazioni sfollate e sradicate e di ex appartenenti a gruppi armati illegali

- 1. Le Parti concordano che la cooperazione a favore delle popolazioni sfollate e sradicate e degli ex appartenenti a gruppi armati illegali contribuirà a soddisfare i loro bisogni fondamentali nel periodo che va dal termine degli aiuti umanitari all'adozione di una soluzione a lungo termine per la soluzione del loro status.
- 2. Tale cooperazione può comprendere, tra l'altro, le seguenti attività:
- a) ricerca dell'autosufficienza e del reinserimento nel tessuto socioeconomico per le popolazioni sfollate e sradicate e per gli ex appartenenti a gruppi armati illegali;
- aiuti alle comunità locali ospitanti e alle aree di reinsediamento per incentivare l'accoglienza e l'integrazione delle popolazioni sfollate e sradicate e degli ex appartenenti a gruppi armati illegali;

- c) aiuti alle persone che intendono rientrare e stabilirsi nei loro paesi d'origine o in paesi terzi, se le condizioni lo permettono;
- d) interventi per assistere le persone nel recupero dei loro beni o dei diritti di proprietà e assistenza per la composizione legale dei casi di violazione dei diritti umani subiti dalle persone in questione;
- e) potenziamento della capacità istituzionale dei paesi che devono affrontare tali problemi.

ARTICOLO 47

Cooperazione nella lotta contro le droghe illecite e la criminalità organizzata connessa

1. In base al principio della condivisione della responsabilità e ad integrazione del dialogo ad alto livello tra l'Unione europea e la Comunità andina in materia specifica di droga e il gruppo misto di controllo degli accordi sui precursori e le sostanze chimiche frequentemente utilizzate per la fabbricazione illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope, le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito è finalizzata al coordinamento e al potenziamento degli sforzi congiunti di prevenzione e riduzione dei legami che sono all'origine del problema complessivo delle droghe illecite. Le Parti decidono inoltre di impegnarsi nella lotta contro la criminalità organizzata connessa al traffico di droga, anche per il tramite di associazioni ed organismi internazionali. Le Parti concordano che a tale scopo verrà utilizzato anche il meccanismo di coordinamento e di cooperazione in materia di droghe tra l'Unione europea, l'America latina e i Caraibi.

- 2. Le Parti coopereranno in questo settore per attuare in particolare:
- a) programmi di prevenzione dell'abuso di droghe;
- b) progetti di formazione, istruzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti;
- c) progetti di armonizzazione della legislazione e delle iniziative in materia nei paesi andini;
- d) programmi comuni di ricerca;
- e) misure e iniziative di cooperazione efficaci volte ad incentivare e consolidare lo sviluppo alternativo e a coinvolgere le comunità interessate;
- f) misure di prevenzione delle nuove coltivazioni illegali e del loro trasferimento in regioni ed aree fragili dal punto di vista ambientale, precedentemente non interessate dal fenomeno;
- g) applicazione effettiva di misure volte a prevenire la diversione di precursori e monitorarne il commercio equivalenti a quelle adottate dalla Comunità europea e dagli organismi internazionali competenti, e in conformità degli accordi sui precursori tra la Comunità europea e ciascun paese andino, firmati il 18 dicembre 1995 sui precursori e le sostanze chimiche usate frequentemente nella fabbricazione illecita di droghe e sostanze psicotrope;

(h) potenziamento delle iniziative volte al controllo del traffico di armi, munizioni ed esplosivi.

ARTICOLO 48

Cooperazione nella lotta contro il riciclaggio del denaro e la criminalità connessa

- 1. Le Parti decidono di cooperare per prevenire l'utilizzo dei propri sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale e del traffico di droga in particolare.
- 2. Tale cooperazione comprenderà assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'elaborazione e all'attuazione di normative e all'effettivo funzionamento di norme e meccanismi adeguati. In particolare, la cooperazione consentirà scambi di informazioni pertinenti e l'adozione di norme appropriate per la lotta contro il riciclaggio del denaro, analoghe a quelle adottate dalla Comunità europea e dagli organismi internazionali attivi nel settore, quale la Task force "Azione finanziaria" (FATF). Si incoraggerà la cooperazione a livello di regione andina.

ARTICOLO 49

Cooperazione in materia di migrazione

- 1. Le Parti ribadiscono l'importanza della gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori. In una prospettiva di consolidamento di tale cooperazione, le Parti organizzeranno un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti della migrazione, compresi l'immigrazione illegale, la tratta degli esseri umani e l'integrazione di tale problematica nelle strategie nazionali di sviluppo economico e sociale delle zone di origine dei migranti, tenendo in considerazione anche i legami storici e culturali che esistono tra le due regioni.
- 2. La cooperazione si baserà su una valutazione dei bisogni specifici realizzata in consultazione reciproca tra le Parti e sarà attuata conformemente alla pertinente legislazione comunitaria e nazionale in vigore. La cooperazione affronterà in particolare i seguenti aspetti:
- a) le cause di fondo della migrazione;
- b) lo sviluppo e l'attuazione di norme e procedure nazionali in materia di protezione internazionale in un'ottica di rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati, del protocollo del 1967 e di altri strumenti internazionali pertinenti, allo scopo di garantire il rispetto del principio di "non refoulement";
- c) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento, l'integrazione nella società per coloro che risiedono legalmente nel paese, l'istruzione e la formazione degli immigrati legali e le misure contro il razzismo e la xenofobia;

- d) l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione illegale, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, compresa l'elaborazione di misure di lotta contro la rete di passatori e trafficanti e di protezione delle vittime di tali traffici;
- e) il rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignità umana, delle persone che risiedono illegalmente e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3;
- f) l'ambito dei visti, per quanto riguarda gli aspetti di interesse reciproco, per esempio il rilascio di visti a persone che viaggiano per motivi commerciali, accademici o culturali;
- g) l'ambito dei controlli alle frontiere, affrontando aspetti quali l'organizzazione, la formazione, le migliori prassi ed altre misure operative sul campo e, se opportuno, la fornitura di attrezzature.
- 3. Nell'ambito della cooperazione intesa a evitare e controllare l'immigrazione illegale, le Parti decidono inoltre di riammettere i propri immigrati illegali. A tal fine:
- ciascun paese andino riammetterà, su richiesta e senza formalità ulteriori, i propri cittadini illegalmente presenti sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, fornendo Ioro adeguati documenti di identità e mettendo Ioro a disposizione le risorse amministrative necessarie a tale scopo; e

ciascuno Stato membro dell'Unione europea riammetterà, su richiesta e senza formalità
ulteriori, i propri cittadini illegalmente presenti sul territorio di un paese andino, fornendo loro
adeguati documenti di identità e mettendo loro a disposizione le risorse amministrative
necessarie a tale scopo.

Le Parti decidono di concludere, su richiesta e il prima possibile, un accordo che disciplini gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi andini in materia di riammissione. Tale accordo riguarderà inoltre la riammissione di cittadini di altri paesi e di apolidi.

A tale scopo, con il termine "Parti" si intenderanno la Comunità europea, ciascuno dei suoi Stati membri e ciascun paese andino.

ARTICOLO 50

Cooperazione in materia di lotta al terrorismo

Le Parti ribadiscono l'importanza della lotta al terrorismo e, conformemente alle convenzioni internazionali, le pertinenti risoluzioni ONU e le rispettive legislazioni e normative, concordano di cooperare per la prevenzione e l'eliminazione degli atti terroristici. Esse opereranno in particolare:

a) nell'ambito dell'attuazione completa della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di altre pertinenti risoluzioni ONU, convenzioni e strumenti internazionali;

- b) con uno scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle reti di supporto, conformemente alla legislazione internazionale e nazionale; e
- c) con uno scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastaré il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e con uno scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 51

Mezzi

1. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della cooperazione stabiliti nel presente accordo, le Parti si impegnano a mettere a disposizione mezzi, anche finanziari, adeguati, nei limiti delle proprie capacità e attraverso i rispettivi canali.

- 2. Fatti salvi i poteri delle rispettive autorità competenti, le Parti adotteranno tutte le misure atte a promuovere e ad agevolare le attività della Banca europea per gli investimenti nella Comunità andina, in conformità delle sue procedure e dei suoi criteri di finanziamento nonché delle leggi e delle normative delle Parti.
- 3. La Comunità andina e i suoi paesi membri concederanno facilitazioni e garanzie agli esperti della Comunità europea, nonché l'esenzione dalle imposte sulle importazioni effettuate nel quadro delle attività di cooperazione, conformemente alle convenzioni quadro firmate dalla Comunità europea e da ciascuno dei paesi andini.

ARTICOLO 52

Quadro istituzionale

1. Le Parti decidono di mantenere il comitato misto, istituito con l'accordo di cooperazione con la Comunità andina del 1983 e riconfermato con l'accordo quadro di cooperazione del 1993. Tale comitato si riunirà alternativamente nell'Unione europea e nella Comunità andina a livello di alti funzionari. Il programma delle riunioni del comitato misto viene deciso di comune accordo. Il comitato stesso provvederà ad elaborare disposizioni relative alla frequenza delle riunioni, alla presidenza e ad altre questioni che potrebbero sorgere, tra cui l'eventuale creazione di sottocomitati.

- 2. Il comitato misto è responsabile dell'attuazione generale dell'accordo. In tale ambito verranno inoltre affrontate le questioni relative alle relazioni economiche tra le Parti, comprese le questioni sanitarie e fitosanitarie, e con i singoli paesi membri della Comunità andina.
- 3. Verrà istituito un comitato consultivo misto incaricato di assistere il comitato misto nella promozione del dialogo con le organizzazioni economiche e sociali della società civile organizzata.
- 4. Le Parti incoraggeranno il Parlamento europeo e il Parlamento andino ad istituire un comitato interparlamentare nell'ambito del presente accordo, conformemente alle prassi consolidate.

ARTICOLO 53

Definizione delle Parti

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 49, ai fini del presente accordo, con il termine "Parti" si intendono, da una parte, la Comunità, i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, nei limiti delle rispettive aree di competenza previste dal trattato che istituisce la Comunità europea e, dall'altra, la Comunità andina, i suoi paesi membri o la Comunità andina e i suoi paesi membri, nei limiti delle rispettive sfere di competenza. L'accordo si applica inoltre alle misure adottate da qualsiasi autorità statale, regionale o locale entro il territorio delle Parti.

ARTICOLO 54

Entrata in vigore

- 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.
- 2. Dette notifiche saranno inviate al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al Segretario generale della Comunità andina, che saranno i depositari del presente accordo.
- 3. Dalla sua entrata in vigore, a norma del paragrafo 1, il presente accordo sostituirà l'accordo quadro di cooperazione del 1993 e la dichiarazione congiunta di Roma del 1996 sul dialogo politico.

ARTICOLO 55

Durata

1. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

- 2. Ciascuna Parte può notificare per iscritto all'altra Parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo.
- 3. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte.

ARTICOLO 56

Adempimento degli obblighi

- 1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi fissati.
- 2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dal presente accordo, essa può adottare misure appropriate. Prima di procedere, essa deve fornire entro 30 giorni al comitato misto tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si devono privilegiare quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Tali misure sono notificate immediatamente al comitato misto e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al comitato.

- 3. In deroga al-paragrafo 2, ciascuna Parte può adottare immediatamente misure appropriate, conformemente al diritto internazionale, in caso di:
- (a) denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale;
- (b) violazione, ad opera dell'altra Parte, degli elementi fondamentali del presente accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

L'altra Parte può chiedere che sia indetta urgentemente, e comunque entro 15 giorni, una riunione tra le Parti per procedere ad un esame approfondito della situazione e cercare una soluzione accettabile per le Parti.

ARTICOLO 57

Sviluppi futuri

1. Le parti possono decidere di concerto di estendere il presente accordo allo scopo di ampliare e integrare il suo ambito di applicazione conformemente alle rispettive legislazioni, concludendo accordi su settori o attività specifici sulla base dell'esperienza accumulata durante il periodo di attuazione.

- 2. Per quanto concerne l'attuazione del presente accordo, entrambe le Parti possono proporre suggerimenti in merito alla possibilità di espansione della cooperazione in tutti gli ambiti, tenendo conto dell'esperienza acquisita in sede di attuazione.
- 3. Nessuna opportunità di cooperazione sarà esclusa a priori. Le Parti valuteranno in sede di comitato misto le possibilità concrete di cooperazione in un'ottica di interesse reciproco.

ARTICOLO 58

Protezione dei dati

Le Parti concordano che sarà garantita la tutela dei dati in tutti i settori in cui vengono trasferite informazioni di natura personale.

Le Parti decidono di dare un alto livello di protezione al trattamento dei dati personali e di altra natura, conformemente ai più elevati standard internazionali.

ARTICOLO 59

Ambito di applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni previste da tale trattato e, dall'altra, ai territori della Comunità andina e dei suoi paesi membri (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela).

ARTICOLO 60

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Roma, el quince de diciembre del dos mil tres.

Udfærdiget i Rom den femtende december to tusind og tre.

Geschehen zu Rom am fünfzehnten Dezember zweitausendunddrei.

Έγινε στη Ρώμη, στις δέκα πέντε Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τρία.

Done in Rome on the fifteenth day of December in the year two thousand and three.

Fait à Rome, le quinze décembre deux mille trois.

Fatto a Roma, addi' quindici dicembre duemilatre.

Gedaan te Rome, de vijftiende december tweeduizenddrie.

Feito em Roma, em quinze de Dezembro de dois mil e três.

Tehty Roomassa viidentenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakolme.

Som skedde i Rom den femtonde december tjugohundratre.

Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophene, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Flämische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

P.S. Charle

Klans Neudert

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Per la Repubblica italiana

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

Pela República Portuguesa

Suomen tasavallan puolesta

För Komingariket Sverige

Staffan Wigstad

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Satt Water

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Por la Comunidad Andina

Por la República de Bolivia

Por la República de Colombia

alio Valeries C

xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Por la República de Ecuador

Por la República de Perú

Por la República Bolivariana de Venezuela

El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas

Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.

Der vorsiehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Genetalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist

Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτυπού που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικης Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυζέλλες.

The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles

Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.

De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.

O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.

Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkupeniisestä tekstistä.

Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Bruselus, Bruxelles, den Brussel, den Bruselus, Bruxelles, le Bruxelles, addi' Bruselus, Bruxelas, em Bruxelas, em

Bryssel den

1 1 -03- 2004

Por el Secretario General/Alto Representante del Consejo de la Unión Europea For Generalsekretæren/hojtstående repræsentant for Rådet for Den Europæiske Unión Für den Generalsekretær/Hohen Vertretær des Rates der Europäischen Unión Γω το Γενικό Γρωιματέω/ Υπατο Εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής. Ένωσης For the Secretary-General/High Representative of the Council of the European Unión Pour le Secretaire général/Haut représentant du Conseil de l'Unión européanne Per il Segretario Generale/Alto Rappresentante del Consiglio dell'Unióne europea Voor de Secretaris-General/Hoge Vertegenwoordiger van de Raad van de Europese Unie Pelo Secretário-Geral/Alto Representante do Conselho da União Europeia European uniónin neuvoston päüsihteerin/korkean edustajan puolesta På generalsekreteraren/höge representantens för Europeiska uniónens råd vägnar

A. VIKAS Directeur Général adioint

ALLEGATO

DICHIARAZIONI UNILATERALI UE

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE E DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA SULLA CLAUSOLA RELATIVA AL RIMPATRIO E ALLA RIAMMISSIONE DEGLI IMMIGRATI CLANDESTINI (ARTICOLO 49)

L'articolo 49 lascia impregiudicata la suddivisione interna dei poteri tra la Comunità europea e i suoi Stati membri per la conclusione di accordi di riammissione.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE E DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA SULLA CLAUSOLA RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DELLE PARTI (ARTICOLO 53)

Le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità Europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali Parti contraenti distinte e non come parte della Comunità europea, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla Comunità andina di essere vincolati come parte della Comunità europea, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Lo stesso dicasi per la Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a quegli stessi trattati.





€ 1,80

14PDL0080220